



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-465/11

Forposta SA

e

ABC Direct Contact sp. z o.o.

contro

Poczta Polska SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza)

«Direttiva 2004/18/CE — Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) — Direttiva 2004/17/CE — Articoli 53, paragrafo 3, e 54, paragrafo 4 — Appalti pubblici — Settore dei servizi postali — Criteri di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto — Errore grave nell'esercizio dell'attività professionale — Tutela dell'interesse pubblico — Mantenimento di una concorrenza leale»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 dicembre 2012

1. *Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell'articolo 267 TFUE — Nozione — Organo del rinvio chiamato a fornire una decisione di carattere giurisdizionale — Krajowa Izba Odwoławcza (Camera nazionale polacca competente per i ricorsi) — Inclusione*

(Art. 267 TFUE)

2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Aggiudicazione degli appalti — Cause di esclusione dalla partecipazione a un appalto — Errore grave nell'esercizio dell'attività professionale — Nozione — Interpretazione — Normativa nazionale che sancisce una nozione basata sull'esistenza di circostanze imputabili all'operatore — Esclusione — Necessità che l'amministrazione aggiudicatrice valuti, caso per caso, il comportamento contestato*

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 45, § 2, primo comma, d)]

3. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Aggiudicazione degli appalti — Cause di esclusione dalla partecipazione a un appalto — Carattere tassativo dell'elenco delle cause di cui all'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva — Facoltà degli Stati membri di prevedere altre misure di esclusione — Presupposti*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 45, § 2)

4. *Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limiti — Certezza del diritto — Potere discrezionale della Corte*

(Art. 267 TFUE)

5. *Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limitazione da parte della Corte — Presupposti — Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza — Criterio non decisivo*

(Art. 267 TFUE)

1. Per valutare se un organo del rinvio posseda le caratteristiche di un «organo giurisdizionale» ai sensi dell'articolo 267 TFUE, questione unicamente di diritto dell'Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente.

A tal riguardo, la Krajowa Izba Odwoławcza, organo istituito dalla legge polacca sul diritto degli appalti pubblici, dotato di competenza esclusiva a decidere in prima istanza sulle controversie pendenti tra operatori economici e amministrazioni aggiudicatrici, costituisce un organo giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, nell'esercizio delle sue competenze rientranti nelle disposizioni della suddetta legge. Il fatto che tale organo sia eventualmente investito, in forza di altre disposizioni, di funzioni di natura consultiva è privo di conseguenze.

(v. punti 17, 18)

2. L'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale sussiste un errore grave in materia professionale, il quale conduce all'esclusione automatica dell'operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in corso, quando, per circostanze imputabili a tale operatore economico, l'amministrazione aggiudicatrice ha risolto o denunciato un precedente contratto di aggiudicazione di un appalto pubblico con il suddetto operatore, o si è ritirata dal medesimo, qualora tale risoluzione, denuncia o ritiro del contratto siano avvenuti nei tre anni precedenti l'avvio della procedura in corso ed il valore dell'appalto pubblico precedente non realizzato ammonti ad almeno il 5% del suo valore globale.

Invero, la nozione di «errore grave» deve essere intesa nel senso che essa si riferisce normalmente a un comportamento dell'operatore economico in questione che denota un'intenzione dolosa o un atteggiamento colposo di una certa gravità da parte sua. Pertanto, qualsiasi esecuzione non corretta, imprecisa o carente di un contratto o di una parte dello stesso può eventualmente dimostrare una competenza professionale limitata dell'operatore economico in questione, ma non equivale automaticamente a un errore grave. Inoltre l'accertamento della sussistenza di un errore grave necessita, in linea di principio, lo svolgimento di una valutazione specifica e concreta dell'atteggiamento dell'operatore economico interessato. A tale riguardo, la nozione di «errore grave» non può essere sostituita dalla nozione di «circostanze imputabili» all'operatore economico interessato.

Di conseguenza, una normativa nazionale che non si limita a tracciare il contesto generale di applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18, bensì impone a tal riguardo alle amministrazioni aggiudicatrici condizioni imperative e conclusioni da trarre automaticamente da alcune circostanze, senza lasciare alla stessa amministrazione aggiudicatrice la facoltà di valutare, caso per caso, la gravità del comportamento presuntivamente scorretto dell'operatore in parola nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto precedente, eccede quindi il margine di

discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri, in forza dell'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva stessa, quanto alla precisazione delle condizioni di applicazione della causa di esclusione prevista al medesimo paragrafo 2, primo comma, lettera d), nel rispetto del diritto dell'Unione.

(v. punti 30, 31, 33-36, dispositivo 1)

3. I principi e le norme del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici non giustificano che, per la tutela dell'interesse pubblico e dei legittimi interessi delle amministrazioni aggiudicatrici nonché per il mantenimento di una concorrenza leale tra operatori economici, una normativa nazionale imponga a un'amministrazione aggiudicatrice di escludere automaticamente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico un operatore economico a causa di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale senza effettuare una valutazione specifica e concreta dell'atteggiamento dell'operatore economico interessato.

Invero, l'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, elenca tassativamente le cause che possono giustificare l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad un appalto per ragioni fondate su elementi oggettivi, concernenti le sue qualità professionali, e, di conseguenza, osta a che gli Stati membri integrino l'elenco in esso contenuto con altre cause di esclusione fondate su criteri relativi alla qualità professionale.

È solo allorché la causa di esclusione interessata non è connessa alle qualità professionali dell'operatore economico e, pertanto, non è compresa in un siffatto elenco tassativo che si potrebbe prevedere l'eventuale ammissibilità di tale causa alla luce dei principi o di altre norme del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici.

(v. punti 38, 39, 41, dispositivo 2)

4. Nell'esercizio della competenza attribuita dall'articolo 267 TFUE, solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico dell'Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, segnatamente quando vi è un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risulta che i singoli e le autorità nazionali sono stati indotti ad un comportamento non conforme al diritto dell'Unione a causa di un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni del diritto dell'Unione, incertezza alla quale hanno eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione europea.

(v. punti 44, 45)

5. V. il testo della decisione.

(v. punto 47)